

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGNI ILARIA

Seduta del 24/03/2026

FATTO

Con ricorso in data 6 novembre 2025, la ricorrente ha dedotto di aver stipulato, in data 25 settembre 2014, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto in via anticipata nel mese di novembre 2023 in corrispondenza della 108^a rata sulle 120 originariamente previste, e ha lamentato il mancato rimborso di quanto dovuto per le commissioni a favore della mandataria per il perfezionamento del contratto, per le provvigioni dell'intermediario e gli interessi corrispettivi.

Ha chiesto perciò all'ABF di dichiarare il proprio diritto al rimborso di commissioni non maturate per complessivi euro 1.078,52, oltre interessi legali.

L'intermediario, dal canto suo, ha contestato di dover provvedere al rimborso, avendo già provveduto a corrispondere quanto dovuto, e ha chiesto il rigetto del ricorso, essendo le pretese avversarie del tutto infondate.

DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento.

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, per effetto dell'estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito. Estinzione dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l'art. 11-*octies*, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), che nel secondo periodo risulta ora così formulato: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, con la pronuncia n. 26525/2019 dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto, cui i Collegi ABF assicurano continuità: «A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front». «Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

Con riguardo alle voci di costo oggetto del ricorso, l'orientamento consolidato dei Collegi ABF è nel senso che le commissioni alla mandataria hanno natura up front, in quanto si riferiscono ad attività che si esauriscono con la sottoscrizione del contratto di finanziamento; lo stesso vale per le provvigioni all'intermediario; sono invece recurring gli importi dovuti a titolo di interessi corrispettivi.

Per i costi up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, i Collegi applicano il metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

In linea con tale orientamento, e in ossequio alle decisioni del Collegio di Coordinamento, questo Arbitro ritiene, nel caso di specie, di riconoscere alla ricorrente gli importi calcolati secondo la tabella che segue:

rate complessive	120	rate scadute	108	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	12	TAN	5,66%					
Denominazione	% rapportata al TAN							
Commissioni a favore della mandataria per il perfezionamento				1.087,20 €	Up front	13,72 €		13,72 €
Commissioni a favore della mandataria per la gestione				1.087,20 €	Recurring	108,72 €	108,72 €	0,00 €
Provvigioni all'intermediario				2.174,40 €	Up front	27,44 €		27,44 €
Interessi corrispettivi				8.618,38 €	Recurring	861,84 €	109,48 €	752,36 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								793,52 €

Quanto agli interessi - il cui rimborso, come ritenuto dal Collegio di Coordinamento (decisione 17 ottobre 2013, n. 5304), costituisce una obbligazione restitutoria e non risarcitoria – si deve guardare alla data del reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 794,00 (settecentonovantaquattro/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE